

Andrea Pennini

## La soppressione degli “ordini regolari” nel Piemonte napoleonico

SOMMARIO: 1. Le soppressioni del governo sardo sul finire del XVIII secolo - 2. La normativa francese - 3. I numeri delle soppressioni - 4. L'indulto di secolarizzazione.

ABSTRACT: The essay deals with the Suppression of the Religious Order in Piedmont between the end of the 18th Century and the beginning of the 19th. It focuses on the Napoleonic law (1802) and its effect on the clergy. It is tripartite in structure: firstly, it concentrates on the laws made by the king of Sardinia before, and the French government after. The second part focuses on the numbers of the monasteries and convents suppressed and sold in 1802. The last part discusses the “indulto di secolarizzazione” granted by the Holy See to the Religious in Piedmont.

KEY WORDS: Religious Orders, Suppression, Napoleonic Law, Piedmont Monasteries and Convents.

In Europa dal IV secolo al XVII secolo, gli ordini religiosi cattolici dotati di una regola hanno giocato un ruolo decisivo per la costruzione di modelli culturali, sociali e giuridici. Si pensi ad esempio alla regola monastica di Benedetto da Norcia, alle spinte riformistiche di Cluny, all'incidenza degli ordini mendicanti (Francescani e Domenicani) nella *societas* medievale e, non da ultimo, al ruolo giocato dalla Compagnia di Gesù nell'ambito della Controriforma. L'avvento di nuove forme di organizzazione del potere nelle società della prima età moderna e la progressiva perdita di capacità d'attrazione degli ordini religiosi tradizionali in favore di modelli più secolarizzati, pongono, fin dai primi anni del Settecento, in profonda crisi il mondo dei regolari, relegandolo su un piano di subalternità rispetto alle dinamiche politiche interne ai singoli Stati. Tuttavia soltanto lo scoppio della Rivoluzione francese e l'affermazione dell'illuminismo radicale<sup>1</sup> provocano una cesura sostanziale tra l'ambito religioso e quello sociale. Le ragioni di questo strappo sono state analizzate da tempo e in questa sede pare ridondante ripercorrere il dibattito sulle complesse relazioni tra il Cristianesimo e la Rivoluzione. Allo stesso tempo però non è fuorviante un breve accenno a quanto affermato da Alexis de Tocqueville in merito all'odio che la Rivoluzione ha espresso nei confronti della realtà regolare. Il pensatore

---

<sup>1</sup> La storiografia sull'illuminismo radicale dagli anni Settanta del Novecento ha visto una notevole produzione, in questa sede ci si limita a ricordare alcuni 'capisaldi'. F. Venturi, *Utopia e riforma nell'Illuminismo*, Torino 1970; M. Candee Jacob, *The radical Enlightenment. Republicans, Pantheism, Freemasons*, London 1981; G. Ricuperati, *La città terrena di Pietro Giannone. Un itinerario tra crisi della coscienza europea e illuminismo radicale*, Firenze 2001; J.I. Israel, *Radical Enlightenment. Philosophy and the Making of Modernity*, Oxford 2001; Id., *A revolution of the mind. Radical Enlightenment and the intellectual origins of modern democracy*, Oxford 2010; S. Berti, *Anticristianesimo e libertà. Studi sull'illuminismo radicale europeo*, Bologna 2012.

francese, infatti, a buon diritto afferma che il movimento rivoluzionario non sia nato per “détruire le pouvoir religieux”<sup>2</sup>, ma che nei modi e nelle modalità si sia presto sviluppata come una rivoluzione anti-religiosa. Ancora più interessante è quanto affermato in merito alla realtà ecclesiastica in generale, egli infatti afferma che

Des évêques, des chanoines, des abbés, possédaient donc des fiefs ou des censives en vertu de leurs fonctions ecclésiastiques ; le couvent avait, d’ordinaire, la seigneurie du village sur le territoire duquel il était placé. Il avait des serfs dans la seule partie de France où il y en eût encore ; il employait la corvée, levait des droits sur les foires et marchés, avait son four, son moulin, son pressoir, son taureau banal. Le clergé jouissait de plus, en France comme dans tout le monde chrétien, du droit de dîme<sup>3</sup>.

È dunque la compresenza tra l’affermazione di idee innovatrici e individualiste e la stanca persistenza di antiche tradizioni comunitarie di stampo feudale che ha provocato una crepa nel tessuto sociale che si è presto trasformata in una frattura insanabile. E così, nel rifiuto completo di realtà intermedie non dipendenti direttamente dalla Nazione intesa come proiezione di una volontà generale e astratta del popolo<sup>4</sup>, si consuma la fine (ancorché provvisoria) delle comunità religiose regolari.

L’esportazione delle istanze rivoluzionarie e il processo di francesizzazione avviatosi con l’avanzata della *Grande Armée*, trovano terreno fertile negli Stati di Sua Maestà il re di Sardegna che vengono annessi alla *République* tra il 1792 (Savoia e Nizza) e il 1802, con la sola eccezione del novarese che seguirà le sorti del circondario di Milano. Infatti la soppressione degli ordini religiosi regolari, decretata all’indomani dell’unione del Piemonte con la Francia, non suscita particolare scandalo, risultando come il prodotto ultimo e necessario di un percorso storico ormai inevitabile.

Le pagine che seguono, premessa di un più ampio scavo archivistico che ha avuto quale obiettivo la ricostruzione del tessuto regolare in età di Restaurazione<sup>5</sup>, si soffermano innanzi tutto sulla normativa posta in essere in area subalpina dai governi sardi prima e francesi poi. In secondo luogo si è dato spazio a due emergenze del fenomeno soppressivo: il numero dei conventi/monasteri chiusi e, di conseguenza il numero dei religiosi e delle religiose regolari presenti nel Piemonte pre-napoleonico; e – successivamente – il meccanismo che la Chiesa cattolica ha generato per ‘salvare’ i voti dei regolari

---

<sup>2</sup> Parte del titolo del secondo capitolo del primo libro di A. de Toqueville, *L’Ancien Régime et la Révolution*, Paris 1856.

<sup>3</sup> Ivi, p. 44.

<sup>4</sup> Cfr. M. Rosboch (cur.), *Le comunità intermedie e l’avventura costituzionale. Un percorso storico-istituzionale*, Torino 2017. Per avere contezza di quanto sia incidente il ‘mito’ della Nazione e del suo potere ordinante cfr. P. Grossi, *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano 2007 (III edizione).

<sup>5</sup> Oggi compreso nel volume A. Pennini, *Nulla standoci maggiormente a cuore. Ordini religiosi e politiche territoriali nel Piemonte della Restaurazione*, Roma 2017.

con il venir meno delle rispettive comunità.

## 1. Le soppressioni del governo sardo sul finire del XVIII secolo

Nella seconda metà del Settecento – come si è già avuto modo di sottolineare – si osserva una complessiva e sostanziale decadenza degli ordini religiosi dotati di una regola in tutta l'Europa cattolica e nelle sue dipendenze d'oltremare, cui non fa eccezione il regno di Sardegna<sup>6</sup>. Questo fatto, unito a un differente approccio al fenomeno religioso che caratterizza l'Illuminismo e all'affermazione del giurisdizionalismo come prassi politico-istituzionale<sup>7</sup>, causa una sensibile riduzione della fiducia nei confronti di questi soggetti all'interno delle società del tardo Antico Regime.

Non è tuttavia possibile una generalizzazione del fenomeno, in quanto da un lato le entità statali agiscono pragmaticamente in risposta a esigenze quotidiane e – dall'altro – la Chiesa è comunque in grado di “articolare e differenziare la propria presenza”<sup>8</sup> a seconda delle contingenze. Esempi classici di una tendenza giurisdizionalista sono riscontrabili nella soppressione dell'ordine gesuitico decretata con la bolla *Dominus ac Redemptor* il 21 luglio 1773, con la quale Clemente XIV chiude l'esperienza della Compagnia di Gesù in tutto il mondo a eccezione della Russia di Caterina II, e nella politica ecclesiastica attuata dall'imperatore Giuseppe II tra il 1780 e il 1790 (nota altresì come Giuseppinismo) volta a ridimensionare l'autorità della Chiesa all'interno dei domini asburgici<sup>9</sup>.

Si entra – dunque – in quella che Carlo Fantappiè definisce una fase

---

<sup>6</sup> Un esempio interessante di questa crisi è fornito da F. Meyer, *Religiosi fuorilegge. I regolari di fronte alla giustizia in Savoia nel secolo XVIII*, in “Quaderni Storici”, CXIX (2005), pp. 519-553.

<sup>7</sup> L'associazione della prassi al concetto di giurisdizionalismo settecentesco italiano risulta essere una recente conquista storiografica, infatti – spesso – gli studiosi si sono soffermati sulla dottrina giurisdizionalistica o sulla sua penetrazione in campo legislativo osservandole a livello teorico, senza entrare nelle pieghe della quotidianità. Tuttavia, come recentemente ha scritto Daniele Edigati, soltanto “la prassi [...] può pertanto indicarsi come la vera spina dorsale nel campo dei rapporti fra Principi e Chiesa nella nostra penisola. Molto a lungo il controllo delle istituzioni ecclesiastiche non venne concepito già come un sistema organico e razionale, né come un edificio eretto sulla base di una pianta stilata da un architetto, bensì come un delicato equilibrio costruito su una quotidiana, a volte approssimativa e incerta, sovrapposizione e sottrazione di mattoni, condizionata pure da spinte e considerazione politiche”. D. Edigati, *Per un nuovo approccio storiografico al tema del giurisdizionalismo*, in D. Edigati-L. Tanzini (curr.), *La prassi del giurisdizionalismo negli Stati italiani. Premesse, ricerche, discussioni*, Roma 2015, p. 20.

<sup>8</sup> S. Di Bella, *Chiesa e società civile nel Settecento italiano*, Milano 1982, p. 4.

<sup>9</sup> Tra gli altri cfr. C. Donati, *Dalla “regolata devozione” al “giuseppinismo” nell'Italia del Settecento*, in *Italia Sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica. Cattolicesimo e Lumi nel Settecento Italiano*, 33, Roma 1981, pp. 77-98; S. Luzzi (cur.), *Aufklärung cattolica ed età delle riforme: Giovanni Battista Graser nella cultura europea del Settecento. Atti della giornata di studi Rovereto, 6 maggio 2003*, Rovereto 2004; H. Reinalter (cur.), *Josephinismus als Aufgeklärter Absolutismus*, Wien 2008; C. Ehalt-J. Mondot (curr.), *Was blieb vom Josephinismus? Zum 65 Geburtstag von Helmut Reinalter, Internationales Kolloquium der Universität Innsbruck am 8. und 9. Mai 2009 in der “Claudiana”*, Innsbruck 2010.

espansiva del fenomeno giurisdizionale nella quale “gli stati procedono ad inquadrare rigidamente gli enti, le persone, le cose ecclesiastiche nel proprio ambito territoriale e a uniformarlo sotto un medesimo e unico regime giuridico-politico”<sup>10</sup>. In forza di questa nuova concezione dello Stato e sulla scia della normativa asburgica il governo sardo all’inizio degli anni Ottanta del XVIII secolo cerca di sopprimere alcuni ordini di matrice benedettino-cistercense e, nel 1783, impone la tassazione di due terzi sui beni comuni. Sempre nell’ottica di una razionalizzazione di matrice giuseppina va letta l’inchiesta sui conventi e sui monasteri voluta da Vittorio Amedeo III nel 1790<sup>11</sup>.

All’interno degli Stati sabaudi, però, fin dalle riforme della prima metà del Settecento, hanno trovato un terreno fertile alcune idee di matrice giurisdizionalistica di derivazione gallicana volte a redistribuire i carichi fiscali, andando a colpire le proprietà immuni (civili ed ecclesiastiche), tra cui quelle soggette a manomorta<sup>12</sup>. Parte di un “prisma delle molte sfaccettature” il giurisdizionalismo, studiato a più riprese da Alberto Lupano<sup>13</sup>, pervade in maniera discontinua la politica sabauda per tutto il secolo. In particolare Vittorio Amedeo III, nella parte terminale del suo regno, quando la Rivoluzione aveva già mietuto vittime illustri e andava consolidandosi in Francia e in Europa, prova a ridurre i privilegi delle istituzioni ecclesiastiche parificando sul piano fiscale la proprietà ecclesiastica con quella allodiale<sup>14</sup>. Pochi anni più tardi, Carlo Emanuele IV riesce a ottenere da Pio VI tramite un breve pontificio alcuni benefici di natura economica uniti alla soppressione dei monasteri e dei conventi con meno di otto membri e il conseguente incameramento delle loro proprietà immobiliari a vantaggio dell’erario<sup>15</sup>. In forza di ciò vengono soppressi oltre

<sup>10</sup> C. Fantappiè, *Giurisdizionalismo*, in D. Edigati-L. Tanzini (curr.), *La prassi del giurisdizionalismo*, cit., p. 320.

<sup>11</sup> Archivio di Stato di Torino (d’ora in poi ASTo), *Sezione Corte*, Materie Ecclesiastiche, Regolari in genere, m. 2 (da riordinare), *Nota de’ Conventi e Monasteri dello Stato 1790-1791 e 1793*. Inoltre cfr. B. Signorelli, *L’inchiesta del 1790 sui conventi e monasteri degli Stati Sardi di terraferma: il caso di Alessandria*, in “Rivista di Storia Arte Archeologia per le province di Alessandria e Asti”, (1993), pp. 129-167.

<sup>12</sup> M.T. Silvestrini, *La politica della religione. Il governo ecclesiastico nello Stato sabauda del XVIII secolo*, Firenze 1997.

<sup>13</sup> In primo luogo cfr. A. Lupano, *Verso il giurisdizionalismo subalpino. Il De regimine ecclesiae di Francesco Antonio Chionio nella cultura canonistica torinese del Settecento*, Torino 2001; in secondo luogo il contributo sintetico, ma completo (e lontano dalla semplice “prospettiva dell’erudizione locale subalpina” dichiarata dall’autore) Id., *Placet, exequatur, economato dei benefici vacanti. Tre volti del giurisdizionalismo sabauda*, in D. Edigati-L. Tanzini (curr.), *La prassi del giurisdizionalismo*, cit., pp. 239-260.

<sup>14</sup> “Nel marzo 1794 il re ottenne dal papa l’autorizzazione a sottoporre a ipoteca le doti delle abazie di patronato regio e, l’anno dopo, ad alienare una parte dei beni fino alla somma di sei milioni, convertendo il prezzo ricavato in titoli di rendita (luoghi del monte di S. Giovanni Battista), interessati agli ex-proprietari dei beni. Con il medesimo sistema vennero venduti nello stesso anno i beni delle opere pie laicali, per l’ammontare di 12 milioni di lire”. P. Notario, *La vendita dei beni nazionali in Piemonte nel periodo napoleonico (1800-1814)*, Milano 1980, p. 15.

<sup>15</sup> Il breve pontificio del 18 luglio 1797 afferma: “Tandem cum ex parvis Conventibus ac Monasteriis nulla utilitas, plerumque etiam scandala in Christi fideles exoriantur, venerabilibus fratribus Archiepiscopis, vel Episcopis intra quorum Dioceses Conventus, seu Monasteria huiusmodi extant per

quaranta case di uomini: diciassette di Agostiniani, nove di Serviti, cinque di Minori conventuali, tre di Domenicani e rispettivamente due di Barnabiti, Carmelitani, Cisercensi riformati e di Somaschi<sup>16</sup>. Grazie al medesimo breve, nei primi mesi del 1798 vengono soppressi i conventi dei padri delle Scuole Pie (Scolopi) di Oneglio, Voghera e Zavatterello i quali, “privi o quasi di mezzi di sussistenza, avevano già più volte chiesto la secolarizzazione”<sup>17</sup>. Oltre a questi ultimi tre conventi, per mezzo di un nuovo breve pontificio datato 9 febbraio 1798, vengono chiuse otto case di Canonici lateranensi, tre di Ministri degli infermi e due di Trinitari calzati.

Il fine ultimo di queste soppressioni è da ricercare non tanto o – quantomeno – non solo in un più completo progetto di ridefinizione dei confini istituzionali su modelli dottrinali di derivazione asburgica tra lo Stato sardo e gli enti ecclesiastici regolari (spesso immuni ed esenti da tassazioni); quanto piuttosto nell’interesse contingente (e quanto mai pressante) di reperire le risorse necessarie per rianimare un’economia depressa, dare fiato alle esauste casse dello Stato e, per quanto possibile, cercare di risollevarne le sorti del conflitto contro la Francia rivoluzionaria. Non è un caso, quindi, che il 13 ottobre 1798 per mezzo di un regio editto Carlo Emanuele IV abbia dichiarato che “il timore, e la seduzione esagerando i debiti, e i bisogni dello Stato, ed i mezzi screditando che ha il Governo per provvedervi, hanno disanimata la confidenza de’ nostri Popoli, e loro ritardano con estremo dolore i giorni di una stabile tranquillità”<sup>18</sup>. In un estremo tentativo di salvare una situazione irrimediabilmente compromessa, il re di Sardegna pone in vendita i beni delle commende dell’Ordine di Malta nel territorio piemontese, quelli delle commende mauriziane, le abbazie e i benefici di nomina regia, e – da ultimo – “i beni posseduti ne’ nostri Stati dal Clero secolare, e regolare, e delle Comunità religiose, dell’uno e dell’altro sesso, per la corrente questi soli di settanta milioni”<sup>19</sup>.

Il regio editto, però, non ha potuto avere la sua piena attuazione perché la notte dell’8 dicembre 1798, a poco meno di due mesi dalla sua promulgazione e due giorni dopo l’invasione dei territori cisalpini da parte delle truppe del Direttorio, Carlo Emanuele IV è costretto a lasciare mestamente (e

---

praesentes committimus ac mandamus, ut ad postulationem eiusdem Caroli Emmanuelis Regis hosce Conventus, seu Monasteria, in quibus scilicet octo saltem Fratres seu Monachi degere non solet, auctoritate nostra supprimant, atque extinguat. F.A. Duboin, *Raccolta per ordine di materia delle leggi, editti, patenti, manifesti, ecc. emanati negli Stati di Terraferma sino all’8 dicembre 1798 dai sovrani della Real Casa di Savoia*, I, Torino 1826, p. 874.

<sup>16</sup> ASTo, *Sezioni Riunite*, Azienda generale finanze, capo 75, n. 18, *Nota dei Conventi soppressi in principio del 1798 a termini del Breve pontificio 18 luglio 1797*.

<sup>17</sup> P. Notario, *La vendita dei beni*, cit., p. 17.

<sup>18</sup> L’editto è reperibile in forma completa in F.A. Duboin, *Raccolta per ordine di materia delle leggi*, cit., III, pp. 694-713.

<sup>19</sup> *Ibid.*

definitivamente) Torino<sup>20</sup>. Eppure, a ben vedere, anche prima della capitolazione, la sfiducia dei privati nei confronti delle contraddittorie politiche portate avanti dal regime sabauda (ben visibili nell'*incipit* trascritto del regio editto del 13 ottobre 1798) aveva fortemente limitato l'interesse per l'acquisto delle proprietà immobiliari di provenienza 'religiosa' messe in vendita, rendendo essenzialmente vane le misure poste in essere tra il 1797 e l'anno successivo.

## 2. La normativa francese

Nonostante le derive giurisdizionaliste del tardo Antico Regime e la necessità di 'fare cassa' da parte della corte di Torino in guerra contro la Francia, la vera cesura con il passato nella politica anti-ecclesiastica in Piemonte si ha soltanto in seguito al processo di francesizzazione avviato con l'invasione dell'esercito transalpino. Al di là delle Alpi – infatti – fin dal 20 agosto 1789 è stata eletta dall'Assemblea nazionale costituente una commissione per discutere gli affari ecclesiastici (*Comité ecclésiastique*), il cui prodotto più noto è sicuramente la Costituzione civile del clero licenziata definitivamente il 19 luglio<sup>21</sup>. In precedenza, la stessa commissione aveva discusso della sorte degli ordini religiosi, già duramente provati dall'abolizione del regime feudale del 4 agosto 1789 e dalla nazionalizzazione dei beni ecclesiastici del 2 novembre successivo. Le linee guida della discussione sono espresse chiaramente da uno dei suoi membri, Jérôme Pétion de Villeneuve:

C'est un principe constant que tous les corps étant faits par la société, la société peut les détruire s'ils sont inutiles, s'ils sont nuisibles. Voyons si les religieux sont utiles, s'ils ne sont pas nuisibles. Autrefois les religieux priaient et travaillaient ; aujourd'hui ils ne travaillent plus ; ce sont de bras ravis à l'agriculture, des richesses enlevées à la société<sup>22</sup>.

Il destino dei regolari appare – dunque – segnato fin dai primi mesi del nuovo corso rivoluzionario. Il 13 febbraio 1790 per decreto dell'Assemblea costituente i voti monastici non vengono più riconosciuti dallo Stato e vengono soppressi gli ordini regolari non dediti all'insegnamento e alle opere di carità. Due anni più tardi, il 18 agosto 1792, l'Assemblea nazionale legislativa sopprime gli istituti religiosi sopravvissuti e le congregazioni secolari<sup>23</sup>. Queste

<sup>20</sup> La storiografia su Carlo Emanuele IV è pressoché inesistente, per avere alcune coordinate bibliografiche cfr. G. Locorotondo, *Carlo Emanuele IV di Savoia, re di Sardegna*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 20, Roma 1977, 357-365.

<sup>21</sup> In merito all'applicazione di tale costituzione interessante, ancorché risalente nel tempo, è lo studio L.M. De Bernardis, *L'instaurazione della Costituzione civile del clero nel dipartimento dell'Isère*, Milano 1968. Per uno sguardo generale cfr. T. Tackett, *La Révolution, l'Église, la France*, Paris 1986.

<sup>22</sup> *Réimpression de l'Ancient Moniteur. Seule histoire authentique et inaltérée de la Révolution Française depuis la réunion des États-Généraux jusqu'au Consulat (mai 1789-novembre 1799)*, III, Paris 1855, p. 355.

<sup>23</sup> L. von Pastor, *La storia dei Papi dalla fine del Medioevo. Compilata con il sussidio dell'Archivio segreto pontificio e di molti altri archivi*, vol. XVI, tomo III, *Storia dei papi nel periodo dell'assolutismo dall'elezione di Benedetto*

soppressioni generali degli istituti religiosi della Chiesa cattolica rappresentano il modello di riferimento esportato da Napoleone in tutta Europa<sup>24</sup>.

Non deve meravigliare quindi che il governo provvisorio insediatosi all'indomani della fuga di Carlo Emanuele IV chiuda i seminari, sopprima la cattedra di teologia dell'Università di Torino, elimini il riconoscimento civile ai voti religiosi e prosegua con maggior vigore la politica sabauda di contrasto ai privilegi ecclesiastici<sup>25</sup>. La breve parentesi austro-russa revoca tutti i provvedimenti transalpini, ma già all'indomani della battaglia di Marengo la Commissione esecutiva, ripreso il controllo del Piemonte, procede a una riduzione sensibile delle case dei religiosi dell'uno e dell'altro sesso<sup>26</sup>.

La produzione normativa in questo senso, come testimoniato dalla *Raccolta di leggi e decreti* stampati a Torino da Davico e Picco<sup>27</sup>, è piuttosto cospicua. In questa sede, rimandando tutti gli approfondimenti del caso ai più completi studi di Paola Notario sulla vendita dei beni nazionali in periodo napoleonico<sup>28</sup>, si vuole focalizzare l'attenzione solo sui principali atti compiuti dal governo provvisorio prima e, dal 29 aprile 1801, dalla XXVII divisione militare dall'estate 1800 alla soppressione generale del 1802.

La prima legge risale al 27 luglio 1800 (8 termidoro IX) e prevede la vendita stimata in 30 milioni di lire di alcuni beni nazionali, tra cui numerose proprietà immobiliari di provenienza ecclesiastica e degli ordini cavallereschi, “pagabili esclusivamente in carta moneta fuori corso, accettata a un terzo del valore nominale, in una soluzione unica all'atto della stipulazione del contratto”<sup>29</sup>. Tratteggiando rapidamente il testo legislativo, la Consulta del Piemonte guidata da Pierre-Antoine Dupont decreta per la vendita dei beni nazionali la creazione di una commissione apposita in ogni provincia, composta dal “commissario del governo, che la presiede, dell'intendente, o di chi ne fa le veci, e di tre altri

---

XIV. *Sino alla morte di Pio VI (1740-1799). Pio VI (1775-1799)*, Roma 1934, pp. 464-470.

<sup>24</sup> Ancorché piuttosto limitato cfr. C.A. Naselli, *La soppressione napoleonica delle corporazioni religiose. Contributo alla storia religiosa del primo Ottocento italiano*, Roma 1986, pp. 5-10.

<sup>25</sup> A. Pennini, *La religione nello Stato. Aspetti della normativa in materia ecclesiastica dal Regno di Sardegna all'Unità d'Italia*, in L. Scaraffia (cur.), *I cattolici che hanno fatto l'Italia. Religiosi e cattolici piemontesi di fronte all'Unità d'Italia*, Torino 2011, pp. 12-13.

<sup>26</sup> Scrive Francesco Lemmi in un suo saggio risalente: “Su 286 conventi e 99 monasteri che erano nel Piemonte la Commissione esecutiva sopprime 53 dei primi e 7 dei secondi, per avvantaggiare dei loro beni le finanze nazionali; ma assegnò ai frati secolarizzati una piccola porzione di terreno del valore di circa tremila lire ciascuno”. V. Fiorini-F. Lemmi, *Periodo Napoleonico dal 1799 al 1814*, in *Storia Politica d'Italia. Scritta da una Società di Professori*, Milano 1938, p. 551.

<sup>27</sup> *Raccolta di leggi, decreti, proclami, manifesti e circolari pubblicati nel bollettino delle leggi e di providenze di varie autorità*, 43 voll., Torino 1800-1814.

<sup>28</sup> Oltre al già citato P. Notario, *La vendita dei beni*, cit.; cfr. Ead., *Politica e finanza pubblica in Piemonte sotto l'occupazione francese (1798-1800). La legislazione sui beni nazionali*, Torino 1978.

<sup>29</sup> P. Notario, *L'alienazione della proprietà ecclesiastica in Piemonte nel periodo napoleonico: un sondaggio su Torino*, in C. Carozzi-L. Gambi (cur.), *Città e proprietà immobiliare in Italia negli ultimi due secoli*, Milano 1981, p. 188.

individui nominati dalla commissione di governo”<sup>30</sup>. Nella medesima legge la Consulta delinea le modalità di azione della commissione: in primo luogo deve procedere ad una revisione dell’estimo dei beni nazionali divisi in lotti presenti nel territorio ad essa deputato (art. 5). Completata la valutazione da parte dei periti pubblici, se non vi sono richieste d’interesse<sup>31</sup>, cinque giorni prima dell’asta la commissione pubblica “il tiletto per l’incanto” sia sull’albo pretorio dove è situato il fondo (in caso non vi fosse, alla porta della chiesa parrocchiale del luogo), sia nel capoluogo della provincia (all’albo pretorio, e alla porta della casa dove si raduna la commissione). “L’incanto si fa avanti la commissione, e il fondo si delibera al miglior offerente all’estinzione della candela”<sup>32</sup>. Una volta aggiudicato il fondo, la commissione spedisce gli atti alla Camera Nazionale la quale ha cinque giorni di tempo per annullarli, in caso non siano state osservate le norme prescritte; “l’acquistatore paga il prezzo alla tesoreria provinciale, ovvero generale”. La legge si conclude con la proclamazione, come garanzia di fede pubblica, de “l’invulnerabilità perpetua delle alienazioni seguite nella forma prescritta”<sup>33</sup>.

Due mesi più tardi, il 6 vendemmiaio (ovvero il 28 settembre 1800), la Consulta del Piemonte “autorizza la commissione di governo ad alienare per dodici milioni di beni del clero secolare, e regolare, e delle comunità religiose dell’uno, e dell’altro sesso, quali beni nazionali”<sup>34</sup>. Le ragioni di tale concessione sono enunciate chiaramente nelle premesse al testo legislativo: innanzi tutto il governo ha necessità di reperire fondi per le spese correnti che non permettono di soddisfare gli impegni verso i creditori dello Stato, in particolare quelli che hanno sostenuto il governo repubblicano nell’anno VII. Non a caso, infatti, si afferma “che la fede repubblicana vuole siano tosto restituiti nel possesso dei loro beni coloro, i quali ne fecero acquisto nell’anno settimo e pendente il governo repubblicano dalle finanze, e ne furono poscia spogliati in forza dell’editto 28 luglio 1799”<sup>35</sup>. La legge prevede – inoltre – che nel caso l’alienazione renda impossibile la sussistenza di una qualche comunità religiosa, “il governo provvederà per un congruo, ed immediato assegnamento”<sup>36</sup>.

Tralasciando gli altri provvedimenti alienatori del 12 novembre, del 23, del 1 dicembre e del 17, questa particolare previsione, a fronte di un alto numero di beni ecclesiastici esposti<sup>37</sup>, si riverbera nella legge pubblicata dal governo

<sup>30</sup> *Raccolta di leggi, decreti, proclami*, cit., I, pp. 102. Art. 1.

<sup>31</sup> “7. È libero a chiunque di far partito a qualsivoglia fondo, ancorché non ancora stato stimato. 8. In tal caso la commissione fa eseguire sul momento l’estimo del fondo designato, e l’espone all’incanto sull’estimo medesimo, o sul partito se questo lo eccede”. *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ivi*, p. 103. Art. 14.

<sup>33</sup> *Ivi*, p. 104. Art. 29.

<sup>34</sup> *Raccolta di leggi, decreti, proclami...* cit., II, p. 22. Art. I.

<sup>35</sup> *Ivi*, p. 21. Art. 4.

<sup>36</sup> *Ivi*, p. 23. Art. IV.

<sup>37</sup> Afferma Paola Notario che, per quanto riguarda il circondario di Torino, la maggior parte dei

provvisorio francese il 5 piovoso dell'anno IX (25 gennaio 1801) in cui si pone in essere una regola uniforme nell'assegnazione di "una proporzionata quantità di fondi in usufrutto o in proprietà"<sup>38</sup> per quei religiosi che hanno avuto la loro casa alienata e per gli appartenenti a corporazioni ecclesiastiche che hanno espresso la loro volontà di essere sciolte. Tale regolamento prevede che

I cittadini componenti una congregazione, collegio, monastero, convento qualunque di possidenti sì dell'uno, che dell'altro sesso, i quali per mancanza di sussistenza prodotta dalle seguite alienazioni, o per altri motivi desiderassero lo scioglimento della loro società, dovranno alle petizioni, che perciò indirizzeranno al governo, unire lo stato attivo, e passivo del patrimonio delle rispettive corporazioni, coll'esatta designazione di ciascun capo di credito, di debito, e fondi<sup>39</sup>.

La legge stabilisce uno scambio tra lo Stato e i religiosi: questi ultimi lasciano – oltre all'abito regolare – al primo i conventi, i monasteri e tutte le proprietà immobiliari e in cambio ricevono una proporzionata quantità di quegli stessi beni immobiliari incamerati dagli ordini regolari da godere in proprietà o in usufrutto. Affinché ciò avvenga, il soggetto che vuole secolarizzarsi o, per meglio dire, la corporazione che intende sciogliersi, deve trattare con il reggente la Segreteria delle finanze "la rimessione agli individui delle anzidette corporazioni di una determinata quantità di beni tra le 12 e 18 giornate in usufrutto, od in proprietà tra le 6 e 10 giornate"<sup>40</sup>. In ultimo, tale legge prevede l'istituzione di pensioni vitalizie "in favore degli ecclesiastici non altrimenti provveduti"<sup>41</sup>.

Un aspetto interessante di questa contrattazione, a buon diritto sottolineato da Giusi Andreina Perniola, è quello che lo Stato non chiede le ragioni agli appellanti della loro richiesta di secolarizzazione. Questo permette al governo di accogliere domande di congregazioni claustrali femminili e di realtà che non sono in stato di necessità, ponendo in crisi l'idea per cui le soppressioni dei conventi siano state esclusivamente un intervento autoritario calato dall'alto e maldigerito dai regolari<sup>42</sup>. Tuttavia, nonostante la forma contrattualistica della legislazione francese e le spinte centrifughe presenti all'interno dei chiostri della XXVII divisione, il procedimento messo in atto dalla legge del 5 piovoso, rivisto il 16 messidoro (5 luglio 1801) in funzione della riorganizzazione generale del

---

contratti di vendita dei beni nazionali (240 su 295 totali, ovvero oltre l'80%) è stato stipulato nei primi cinque mesi di apertura delle vendite, ossia tra l'agosto 1800 e il febbraio 1801. P. Notario, *L'alienazione della proprietà ecclesiastica...* cit, p. 194.

<sup>38</sup> *Raccolta di leggi, decreti, proclami...* cit., III, p. 74.

<sup>39</sup> *Ivi*, p. 75. Art. 1.

<sup>40</sup> *Ibid.* Art. 2.

<sup>41</sup> *Ivi*, p. 76. Art. 8.

<sup>42</sup> G.A. Perniola, *La città che si dissolve. I conventi soppressi nuovo oggetto di scambio materiale-simbolico in una città della Francia Napoleonica (1800-1802)*, discusso in occasione del convegno Cresco: Ordini regolari e società civile in Piemonte fra XVI e XIX secolo, Torino 3-5 luglio 2014 [<http://www.religious-order-piedmont.polito.it/news.html>]

Piemonte dell'aprile del medesimo anno<sup>43</sup>, è prodromico alla soppressione generale degli ordini. Essa, dunque, non rappresenta il culmine ma, bensì, la logica conclusione di un *iter* giuridico-normativo iniziato nel 1795 con le prime alienazioni disposte dal governo di Vittorio Amedeo III.

La definitiva chiusura dei conventi e dei monasteri avviene attraverso un decreto dei Consoli steso il 28 termidoro dell'anno X e pubblicato con decreto dell'Amministrazione generale il 13 fruttidoro seguente (31 agosto 1802). Estendendo la normativa vigente nella Repubblica francese, sono soppressi “gli Ordini monastici e le Congregazioni regolari<sup>44</sup>” nei sei dipartimenti che compongono la XXVII divisione militare (Dora, Eridano, Marengo, Sesia, Stura e Tanaro). In parallelo viene disposto un censimento di tutti i beni di qualunque specie che verranno incamerati dalla Nazione, e uno “stato dei religiosi e religiose per ciascuna casa”. Essi devono lasciare entro un mese il proprio monastero/convento e svestire l'abito regolare entro il 1 vendemmiaio (artt. 12-13). Inoltre, i religiosi nati in paesi appartenenti alla Repubblica di Francia – di cui fanno ormai parte tutti gli ex Stati sardi di terraferma, con l'eccezione dell'alto e basso novarese – possono continuare a vivere entro i confini nazionali percependo una pensione annua che varia da 600 franchi per chi ha superato i sessant'anni d'età a 500 franchi per gli altri (titolo I, art. 11), mentre quelli stranieri sono costretti a lasciare il paese, ricevendo un solo indennizzo per il viaggio pari a 150 franchi (art. 16).

Il secondo titolo del decreto di soppressione indica che non sono compresi dal provvedimento “le sorelle dette della carità, e tutti gl'individui unicamente dedicati dal loro istituto, o ad assistere gli ammalati, o al servizio dell'istruzione pubblica<sup>45</sup>. Sopravvivono pure le chiese conventuali che servono da parrocchia<sup>46</sup>, “colla condizione ai sacerdoti, che servono queste chiese, di vivere come semplici secolari, e di cessare da ogni corrispondenza diretta, o indiretta coi già superiori del loro ordine, e di restar sommessi al vescovo della Diocesi<sup>47</sup>”. Si stabilisce inoltre che in corrispondenza dei valichi alpini (Sempione, Piccolo San Bernardo, Moncenisio, Monginevro e Colle di Tenda) vengano istituiti ricoveri simili all'Ospizio del Gran San Bernardo dove poter alloggiare religiosi maschi. Per le donne – invece – si devono scegliere “sei delle case più vaste e ben tenute” consentendo loro una vita comunitaria con la clausola che dovranno educare le fanciulle<sup>48</sup>. In ultimo, per i religiosi che hanno

---

<sup>43</sup> *Raccolta di leggi, decreti, proclami*, cit., III, pp. 245-247.

<sup>44</sup> Ivi, IX, p. 165. Titolo I, art. 1.

<sup>45</sup> Ivi, p. 167. Titolo II, art. 1.

<sup>46</sup> Tramite il decreto dell'Amministrazione Generale del 13 brumaio XI, ovvero il 4 novembre 1802, le altre chiese vengono “subito messe a disposizione dall'amministrazione del demanio nazionale perché vengano messe ad affitto”. Ivi, p. 329.

<sup>47</sup> Ivi, pp. 167-168. Titolo II, art. 2.

<sup>48</sup> La destinazione delle religiose è stabilita da un successivo decreto attuativo, datato 21 vendemmiaio dell'anno XI (12 ottobre 1802): “1. Il monastero di santa Chiara situato in Torino dipartimento del Po.

superato i sessant'anni si prevedono “quattro de' conventi più vasti” per il loro ritiro<sup>49</sup>.

### 3. I numeri delle soppressioni

Dopo aver tratteggiato il quadro normativo posto in essere tra la seconda metà del Settecento e i primi anni del secolo successivo, si passa ora a vedere la consistenza numerica delle case dei regolari sopresse in Piemonte durante il periodo napoleonico. Secondo la documentazione reperita presso l'Archivio di Stato di Torino, le comunità religiose presenti al di qua delle Alpi all'8 dicembre 1798 sono 518, di cui 382 case di uomini, 136 di donne, per un totale di 9.368 persone e un patrimonio globale di 68.032.700 lire. Per completare il quadro d'Antico Regime, a questi dati è necessario sommare le case di uomini sopresse dalle disposizioni sabaude che hanno comportato la scomparsa dei Canonici Lateranensi, dei Ministri degli Infermi e degli Scolopi dal territorio subalpino.

Assumendo quindi come punto di riferimento dell'analisi l'unità convento/monastero e suddividendo gli ordini maschili in insiemi più grandi (ossia nelle quattro categorie classiche degli ordini religiosi a cui si aggiungono le congregazioni di preti secolari, definite oggi ‘Società di vita apostolica’<sup>50</sup>) in primo luogo si evidenzia il fatto che oltre l'80% delle case e l'85% dei consacrati appartiene ad un ordine mendicante. In secondo luogo, fatto salvo il dato dei canonici regolari che, con la soppressione sabauda delle sette case della Congregazione del Santissimo Salvatore lateranense, sono confinati nella sola comunità di St. Gilles in Verres<sup>51</sup>, gli altri macro-gruppi (chierici regolari, congregazioni e ordini monastici) risultano numericamente inferiori, ma tra loro maggiormente omogenei.

Si segnalano – infatti – 19 case e 186 unità di chierici regolari, per la maggior

---

Quello di santa Caterina situato in Casale dipartimento di Marengo. Quello del Gesù situato in Asti dipartimento del Tanaro. Quelli di santa Margherita e dell'Annunziata situati in Vercelli dipartimento della Sesia. E quello di san Michele situato in Ivrea dipartimento della Dora. Sono riservati unitamente alle case, corti, giardini dipendenti, per servire di ritiro alle già monache, che si daranno alla istruzione delle giovani figlie. 2. Si daranno indistintamente tutte le disposizioni opportune, affinché questi monasteri possano ricevere incessantemente già le monache, che saranno autorizzate a soggiornarvi. 3. I prefetti dei dipartimenti, e i direttori del demanio nazionale sono incaricati”. Ivi, p. 280.

<sup>49</sup> Ivi, p. 168. Titolo II, art. 4. Il testo del decreto di soppressione e degli altri decreti accessori si possono reperire anche in *Nuova legislazione del Piemonte ossia la collezione delle leggi, e decreti pubblicatisi dopo Carlo Emanuele IV*, II, Ivrea 1807, pp. 337-343.

<sup>50</sup> Le ragioni di questa unione sono ben raffigurate nel vigente Codice di diritto canonico: “§1. Agli istituti di vita consacrata si aggiungono le società di vita apostolica i cui membri, senza voti religiosi, perseguono il fine apostolico proprio della società e conducendo vita fraterna in comunità secondo un proprio stile, tendono alla perfezione della carità mediante l'osservanza delle costituzioni. §2. Fra queste vi sono società i cui membri assumono i consigli evangelici con qualche vincolo definito dalle costituzioni”. CDC, libro II, *il popolo di Dio*, parte III, *gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica*, sezione II, *le società di vita apostolica*, can. 731.

<sup>51</sup> Cfr. P.E. Duc, *La prévôté et la paroisse de St-Gilles abbé à Verrès diocèse d'Aoste*, Ivree 1873.

parte Barnabiti (12 case e 130 religiosi), mentre più limitate sono le presenze dei Somaschi (6 conventi e 39 chierici) e dei Teatini che hanno la sola casa di San Lorenzo a Torino, nella quale vivevano 17 persone. Sono 21 le case delle Congregazioni e 282 i sacerdoti, di questi più della metà appartengono alla congregazione dell'Oratorio di san Filippo Neri. Numerosi sono risultati i Lazzaristi o Vincenziani (Congregazione della Missione) cui vengono ascritti 108 sacerdoti suddivisi in 4 case, mentre risultano numericamente irrilevanti i dati degli Oblati e dei Dottrinari<sup>52</sup>. Infine, sono 24 le case riferibili ad ordini monastici in cui vivevano 359 monaci. Di questi circa il 30% si ritrova nelle quattro certose attive negli ex Stati sabaudi<sup>53</sup>; un terzo dei monaci appartiene ai Cistercensi riformati; un altro terzo abbondante è formato dall'insieme degli eremiti Camaldolesi, dai Cassinesi e dai Trappisti. Hanno, invece, un'incidenza minore i nove Olivetani che abitano nel complesso di Santa Maria delle Grazie di Novara che, però, non insistendo in territorio francese, non subiscono alcuna soppressione nel 1802.

Passando poi agli ordini mendicanti che, come è stato già affermato, rappresentano l'insieme più numeroso dei regolari nel Piemonte al crepuscolo dell'Antico Regime, è necessario sottolineare i dati della famiglia francescana. Essa infatti, escludendo le donne, con le sue 206 case e i suoi 3.217 frati rappresenta quasi il 54% di tutte le case ed il 56% dei regolari 'sabaudi'. Significative presenze sono espresse dal numero dei Domenicani, 421 frati distribuiti in 27 case, di cui 13 con la funzione di sede dell'inquisizione, e dalla famiglia agostiniana che in totale consta di 41 conventi e 579 religiosi e dai Carmelitani (sia scalzi che calzati) di cui si contano 25 case e 371 uomini.

All'interno delle realtà che si rifanno all'esperienza di san Francesco d'Assisi il più numeroso è di gran lunga l'Ordine dei frati Minori Cappuccini che conta circa 1.100 unità, seguono gli Osservanti che, pur avendo meno case dei loro 'cugini' riformati (45 contro 50), hanno più religiosi (906 contro 798). Di numero leggermente inferiore – 35 conventi con 413 religiosi – appare l'Ordine dei frati Minori conventuali. Di incidenza relativa rispetto agli altri ordini mendicanti, ma con presenze tutt'altro che secondarie se si prende in considerazione l'insieme dei regolari, sono i Serviti, che arrivano al tramonto dell'Ancien Régime alle 186 unità per 13 case, ma che prima delle soppressioni sabaude toccavano le 22 case e i 231 individui. Numericamente inferiori risultano essere, invece, i Minimi (3 case e 57 religiosi) e, con due case e 55 individui, i Trinitari.

Nonostante i dati forniti dalla documentazione archivistica vadano presi con le dovute precauzioni, risulta interessante dare un rapido sguardo ai patrimoni

---

<sup>52</sup> Il documento indica tre case di Oblati esistenti con sei soggetti afferenti e una sola casa di Dottrinari in cui vivevano dieci individui.

<sup>53</sup> Al 1798 le certose sono presenti ad Asti – intitolata ai santi Giacomo e Filippo – che ha 29 certosini; Casotto (16); Chiusa Pesio (27) e, infine, la Reale Certosa di Collegno che, con i suoi 37 certosini, risulta essere la più popolosa.

dei singoli enti. Mantenendo la divisione in macro-categorie, l'incidenza degli ordini mendicanti appare più limitata rispetto al numero degli aderenti. Infatti, pur essendo quattro case di religiosi su cinque riferibili a mendicanti, esse posseggono 'soltanto' il 55% dei beni complessivi. D'altro canto gli ordini monastici, che numericamente sono poco più del 6% del totale dei religiosi, posseggono oltre il 25% del patrimonio complessivo dei regolari nel Piemonte del 1798. Le congregazioni, invece, sfiorano il 10%, mentre i chierici regolari si fermano al 9% del patrimonio. I canonici regolari risultano avere – invece – solo lo 0,2% dei beni totali. Quest'ultimo numero, però, deve essere corretto alla luce della soppressione sabauda dei canonici lateranensi. Grazie ai dati forniti da Paola Notario in un suo studio del 1980, risulta che i canonici regolari nel 1797, pur arrivando solo all'1,9% del totale, possedevano l'8,5% del patrimonio totale dei regolari, allineandosi ai dati riferiti poc'anzi.

Passando – poi – agli ordini regolari femminili, essendo il documento piuttosto lacunoso, è stato necessario fare un riferimento puntuale al testo di Notario, la quale – a sua volta – ha fondato le sue ricerche su di un documento d'archivio reperito a Torino nelle *Carte di Epoca Francese*<sup>54</sup>. Infatti è necessario ricordare che gli ordini regolari femminili non vengono toccati dalla normativa giurisdizionalista di Carlo Emanuele IV e quindi, i dati forniti dai funzionari francesi alla vigilia delle soppressioni coincidono con quelli antecedenti la fuga del re.

Al pari di quanto affermato per i religiosi maschi, pur essendo piuttosto lontane dai loro numeri, anche tra le donne il più grande raggruppamento risulta essere quello della famiglia francescana che, comprese le terziarie, consta di 43 case e 1.213 religiose, ovvero il 33% delle persone e il 31% dei monasteri. Tra di esse più della metà sono Clarisse, mentre di numero inferiore, ancorché rilevante, risultano essere le Francescane e le Urbaniste. Di minore entità, invece, è il numero delle Cappuccine e delle Terziarie. Sempre nell'ambito degli ordini mendicanti risultano essere numericamente molto rilevanti anche la famiglia delle Agostiniane (17 case per 479 monache) e quella delle Domenicane (14 case per 352 monache).

Altrettanto rilevanti appaiono i monasteri di Benedettine (11) in cui si trovano 307 religiose, e – soprattutto – i 14 monasteri Cistercensi nei quali vive l'11% di tutte le monache regolari presenti nel Piemonte alla vigilia dell'annessione francese. Raggiungono numeri importanti anche le Orsoline (13 monasteri e 275 monache) e le Visitandine (220 monache in 7 monasteri). Sono, invece, numericamente meno consistenti: la famiglia carmelitana (8 case per 152 religiose) e le Canonichesse (5 monasteri in cui hanno casa 122 donne) che, però, a differenza degli uomini non hanno subito soppressioni antecedenti a quelle transalpine. Statisticamente meno rilevanti sono le Figlie della Carità, il cui ordine – a quel tempo – era pressoché dissolto, e le Umiliate che erano limitate

<sup>54</sup> ASTO, *Sezione corte, Carte epoca francese*, serie I, m. 53, *indice generale degli Ordini religiosi coll'indicazione del numero delle case e degli individui che le occupano, cui fa seguito il catalogo particolare*.

al monastero di Sant'Agata di Vercelli.

Meno interessante rispetto a quello degli uomini è, infine, il dato della suddivisione del valore del capitale posseduto dagli ordini religiosi femminili. Infatti, essendo pressoché tutte case di clausura, il patrimonio immobiliare segue il numero di monasteri e di monache presenti sul territorio piemontese.

#### 4. L'indulto di secolarizzazione

Un aspetto tutt'altro che secondario da considerare all'interno del grande fenomeno delle soppressioni degli ordini regolari riguarda la sorte occorsa ai singoli religiosi. Infatti finora si è preso come oggetto d'analisi pressoché esclusiva l'unità convento/monastero senza considerare, se non tangenzialmente, gli individui che abitavano quelle case.

D'altro canto, però, la soppressione degli ordini ha causato un mutamento radicale nella vita dei religiosi, sia da un punto di vista sociale che dottrinale. Infatti una volta soppressi i conventi e i monasteri, i singoli individui – uomini e donne – sono costretti a uscire dagli edifici che permettevano la sussistenza loro e della loro regola per ritornare al mondo. Questa espulsione, o – in alcuni casi – rinuncia volontaria<sup>55</sup>, ha però dato luogo a un problema sociale in quanto non sono pochi quei regolari, soprattutto donne, che allontanati dal convento o dal monastero e sprovvisti di una rete parentale o amicale in grado di accoglierli e sostenerli si ritrovano a vivere in condizione di indigenza. Inoltre con la soppressione si registra un complicato problema dottrinale dal momento che per la gran parte degli ordini la casa come comunità cenobitica è parte integrante della regola stessa e perciò, venuta meno in senso fisico tale comunità, si complica notevolmente la capacità di mantenimento dei voti solennemente professati.

In riferimento a tale problema il 4 settembre 1802 il cardinal Carlo Giuseppe Filippa della Martiniana, vescovo di Vercelli<sup>56</sup>, scrive a Roma una lettera per chiedere delucidazioni sugli atti che deve compiere in risposta all'azione unilaterale del governo francese – prevedibile, ma non troppo preventivata dalla Santa Sede – di chiudere i conventi e i monasteri e di ridurre al secolo tutti i religiosi presenti in Piemonte.

In primo luogo il porporato chiede al Papa quali possano essere le modalità di secolarizzazione di questi regolari: se l'indulto è temporaneo o perpetuo e, soprattutto, quale sia l'istituzione o il soggetto preposto a concedere tale indulto.

<sup>55</sup> ASTo, *Sezioni Riunite*, Atti in materia finanziaria dell'Amministrazione francese, Conventi e corporazioni religiose soppresse m. 283, ff. 153-154.

<sup>56</sup> “Carlo Giuseppe Filippa de Martiniana nobile piemontese, nato a Torino a' 19 giugno 1724, fatto a' 19 luglio 1757, Vescovo di S. Giovanni de Maurienne, donde già Cardinale del titolo di S. Calisto, che poi col cappello gli diè Pio VII nel concistoro tenuto nel Monastero di s. Giorgio in Venezia a' 2 aprile 1800, morto in Vercelli a' 7 Dicembre 1802”. G. de Novales, *Elementi della stoia de' sommi pontefici da San Pietro, sino al felicemente regnante Pio Papa VII ed alla santità sua dedicati per l'uso de' giovani studiosi*, XVI, parte I, Roma 1822, p. 47.

In seconda battuta il prelado chiede lumi sulla regola da porre in essere per quei religiosi (e religiose) che, come prescritto dal decreto consolare, optano per una vita in comune. Filippa della Martiniana, in forza della sua recente nomina all'interno della Congregazione sopra gli affari ecclesiastici, si rende disponibile a dispensare un indulto di secolarizzazione ai regolari che lo richiedono, se necessario, anche al di fuori della sua diocesi. In chiusura della lettera il vescovo eusebiano prospetta – in un tono piuttosto tragico – un continuo e inesorabile peggioramento delle condizioni della Chiesa piemontese, con cui il pontefice dovrà fare i conti, se non pone subito un argine<sup>57</sup>.

Giunte a Roma le richieste del vescovo di Vercelli allegate al decreto francese, nelle stanze pontificie si affrontano in maniera differente le due questioni evidenziate nella lettera del prelado: da un lato come rispondere all'atto compiuto dal governo francese, dall'altro come affrontare la questione ecclesiastica in Piemonte. Il cardinal Michele Di Pietro, già delegato apostolico per il governo della Chiesa e degli affari spirituali durante la Repubblica romana (1798-1799), in questo momento segretario della Congregazione sopra gli Affari ecclesiastici e futuro prefetto della Congregazione de *Propaganda Fide*<sup>58</sup>, consegna al pontefice un'analisi puntuale della situazione affermando con forza la necessità di un intervento diretto della Santa Sede perché essa “non può per alcun altro luogo usare quella straordinaria indulgenza che ha usato per la Francia”<sup>59</sup>. Infatti, sottolinea l'alto prelado, l'aver consentito la soppressione degli ordini regolari nella Francia rivoluzionaria in cambio della garanzia del “ripristinamento della Cattolica Religione” non equivale a una tacita accettazione del fenomeno da parte della curia romana estensibile a ogni luogo governato dalla Repubblica francese. Scrive ancora Di Pietro:

Il bello è che con detto arresto il Governo sopprime, prende, dispone e fa tutto di propria autorità e in fine per quei pochi conventi e monasteri che avranno da rimanere accenna che l'Autorità Ecclesiastica dovrà stabilirvisi una Disciplina uniforme. Il governo dopo soppressi anche i Capitoli e Benefici verrà a domandare e vorrà che s'alzi dal Capo della Chiesa la mano sopra tutto, e si faccia per Piemonte quello stesso si è fatto per la Francia<sup>60</sup>.

Sulle soluzioni proposte dal cardinal Filippa della Martiniana il segretario

<sup>57</sup> “Se poi si aggiunga, che forti motivi ci fanno temere attentati anche peggiori, come totale spogliamento del Clero, e delle chiese dei beni loro rimasti, soppressione di Capitoli, riduzione di Parrocchie, e mille altri impedimenti al libero esercizio del Culto Cattolico, e della giurisdizione Ecclesiastica, Vostra Eminenza comprenderà il bisogno di leggeri la critica situazione, in che mi trovo, ed il bisogno estremo, che ho di superior consiglio, e soccorso”. Archivio Segreto Vaticano (d'ora in poi ASV), *Segreteria di Stato*, Carte di Epoca Napoleonica (Italia), inv. 1135, Liasse X, fascicolo 1, *Copia di lettera scritta dal Signor Cardinale di Martiniana Vescovo di Vercelli all'Eminentissimo signor Cardinale Consalvi Segretario di Stato li 4 settembre 1802*.

<sup>58</sup> M. Caffiero, *Di Pietro, Michele*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 40, Roma 1991, pp. 245-248.

<sup>59</sup> ASV, *Segreteria di Stato*, Carte di Epoca Napoleonica (Italia), inv. 1135, Liasse X, fascicolo 1, *Di Pietro osservazioni sul decreto che sopprime gli ordini religiosi in Piemonte*.

<sup>60</sup> *Ibid.*

della Congregazione degli Affari ecclesiastici è piuttosto duro. Infatti, asserendo che il vescovo piemontese “non è più che un buon'uomo”, egli ritiene utile accordargli solo “le opportune facoltà per tranquillizzare le coscienze dei Regolari e delle Religiose espulse dai loro sagri asili”<sup>61</sup> della sua diocesi. Inoltre Di Pietro afferma che non si possono concedere a un singolo vescovo, figurarsi a tutti gli ordinari del Piemonte, delle prerogative che stanno in capo esclusivo al papa. Il rischio è quello che rispondendo a una situazione di grave pericolo si confermino ed estendano procedure contingenti in grado di legittimare, anche involontariamente, l'operato anti-ecclesiastico del governo francese<sup>62</sup>. Tanto più che, come si evince chiaramente dagli artt. 1 e 7 della legge del 5 piovoso (25 gennaio 1801)<sup>63</sup>, è intenzione dell'autorità pubblica garantire la secolarizzazione dei regolari senza intromissioni delle autorità ecclesiastiche.

Nonostante l'intransigente posizione del cardinale appaia eccessivamente rigida, espressione di una politica antifrancese scottata dalle vicende successive al concordato del 1801<sup>64</sup>, il dibattito interno alla curia romana porta a due differenti documenti a firma del penitenziere maggiore Leonardo Antonelli – capo del dicastero tra le cui competenze vi sono le dispense nei confronti del clero<sup>65</sup> – in cui si cerca di porre fine alle “tribolazioni” dei regolari soppressi. Nella prima lettera, che risale al 2 ottobre 1802, il penitenziere autorizza in nome del Santo Padre il cardinal Martiniana e, tramite quest'ultimo “tutti i vescovi del Piemonte, compresi ancora di Estero Dominio che hanno qualche

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Scrive infatti il cardinal Di Pietro: “Coll'accordare generiche facoltà agli Ordinari Piemontesi verrebbe indirettamente dalla Santa Sede a consentirsi alle novità fatte dal Governo Secolare, e non fermandosi a questo dal farne delle altre, bisognerebbe di mano in mano accordare altre facoltà cosicché all'ultimo Roma istessa darebbe aiuto a far sussistere e continuare le cose malfatte dal governo”. *Ibid.*

<sup>63</sup> “1. I citati componenti una congregazione, collegio, monastero, convento qualunque di possidenti sì dell'uno, che dell'altro sesso, i quali per mancanza di sussistenza prodotta dalle seguite alienazioni, o per altri motivi desiderassero lo scioglimento della loro società, dovranno alle petizioni, che perciò indirizzeranno al governo, unire lo stato attivo, e passivo del patrimonio delle rispettive corporazioni, coll'esatta designazione di ciascun capo di credito, di debito, e fondi. [...] 7. I religiosi designati nel presente decreto, i quali all'epoca della pubblicazione del medesimo si troveranno aver abbandonato l'osservanza claustrale, dovranno ripigliare le funzioni del loro ministero, sottomettendosi alle regole di sua corporazione, ovvero presentare la loro dimanda al reggente le finanze per l'assegnazione d'un fondo; oltrepassato il termine prefisso, non sarà più la corporazione tenuta a somministrar loro effetti, o somme né a titolo d'alimenti, né di vestiario, né per qualsivoglia altra causa”. *Raccolta di leggi, decreti, proclami*, cit., III, pp. 75-76.

<sup>64</sup> Tra gli altri cfr. J.O. Boudon (cur.), *Le Concordat et le retour de la paix religieuse. Actes du colloque organisé par l'Institut Napoléon et la Bibliothèque Marmottan le 13 octobre 2001*, Paris 2008 ; R.J. Dean, *L'Eglise constitutionnelle, Napoleon et le Concordat de 1801*, Paris 2008 ; R.P. Bernard Ardura, *Le concordat entre Pie VII et Bonaparte*, Paris 2001 ; E.E.Y. Hales, *Napoleon and the Pope. The story of Napoleon and Pius VII*, London 1961 e, infine, il risalente saggio M. Gabriele, *Per una storia del concordato del 1801 tra Napoleone e Pio VII*, Milano 1958.

<sup>65</sup> Cfr. le voci *Penitenziere* e *Penitenzieria* in C.L. Richard-J.J. Giraud (cur.), *Biblioteca sacra ovvero Dizionario universale delle Scienze Ecclesiastiche*, XV, Milano 1836, pp. 174-175.

porzione di Diocesi nel Piemonte”<sup>66</sup>, ad accordare l’indulto di secolarizzazione perpetua a tutti regolari (uomini e donne) sudditi della Repubblica francese. I religiosi maschi sono autorizzati quindi, come – tra l’altro – espressamente imposto nel decreto consolare, ad abbandonare l’abito del loro ordine per vestire quello di ecclesiastico secolare,

restando però fermi nella sostanza i voti solenni, che hanno professati specialmente quello della perpetua castità. Intorno agli altri due della povertà, ed obbedienza, si osserveranno in quanto sia compatibile allo stato di Ecclesiastico secolare, cioè quello di povertà vivendo frugalmente, e sobriamente, e per l’altro di ubbidienza vivendo soggetti all’ordinario del luogo, ove dimoreranno<sup>67</sup>.

Tale concessione, prevista in parte già dalla normativa francese di soppressione degli ordini monastici (titolo II, art. 2), pone i regolari al servizio del vescovo della propria diocesi, il quale in caso di necessità è abilitato a servirsi di loro per la cura d’anime. Inoltre è affidato all’arbitrio dei vescovi integrare – o laddove non venga elargita, istituire – la pensione prevista dal governo francese. Le stesse disposizioni valgono, a fronte di una regolare richiesta, per i religiosi stranieri, ossia non nati nei territori dell’ingrandita *République*, ma solo fintanto che hanno la loro residenza negli ex Stati sabaudi, con l’eccezione del Novarese.

Per quanto riguarda le monache, esse – al pari dei maschi – restano soggette all’osservanza dei voti professati, anche se hanno ampie dispense rispetto agli uffici divini, ai digiuni e ad altre prescrizioni imposte dalle singole regole. È compito del vescovo raccomandarle alle famiglie di origine o “alle più virtuose matrone della Diocesi, affinché sieno gelosamente custodite né sieno abbandonate alla libertà del secolo a cui colla professione rinunziarono”<sup>68</sup>. Al contempo è concesso allo stesso vescovo l’accordare il permesso ad alcune religiose che vogliono vivere insieme purché in forma privata e non cenobitica. In ultimo, rispetto alle norme che riguardano i conventi istituiti dal governo francese, la Santa Sede permette ai singoli religiosi di entrarvi senza però fare alcun voto solenne, che deve essere necessariamente approvato dalla sede apostolica, mentre l’armonizzazione della disciplina interna alla singola casa per religiosi aventi regole diverse è affidata al vescovo<sup>69</sup>.

Una volta giunta a Vercelli la lettera del penitenziere, il cardinal della Martiniana dispone che venga trasmessa agli altri vescovi del Piemonte affinché tutti i regolari professi dell’uno e dell’altro sesso “che faranno al rispettivo loro

---

<sup>66</sup> ASV, *Archivio della Nunziatura di Torino*, inv. 1141, vol. 191, Regolari (carte Lanteri), *Lettera Al Sig. Cardinal de Martiniana vescovo di Vercelli, Roma 2 ottobre 1802*.

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> “E siccome ivi è riservato al Vescovo di stabilirsi una disciplina uniforme, concede Nostro Signore a que’ vescovi, nella di cui Diocesi sono stabile queste case di rifugio una piena facoltà di prescrivervi que’ regolamenti, che crederanno più adatti al bisogno, e più convenienti alle circostanze non dubitando, che secondo la loro prudenza sceglieranno quali siano i più atti a conservare lo spirito religioso, la fraterna carità, e lo spiritual vantaggio del pubblico”. *Ibid.*

ordinario la petizione”<sup>70</sup> possano ottenere l’indulto perpetuo di secolarizzazione, compresi quelli che l’hanno già *de facto* ottenuto dall’autorità civile<sup>71</sup>.

Nel novembre, il vescovo di Vercelli torna a sollecitare la curia romana per dipanare alcuni dubbi che continuano a gravare sui regolari soppressi. Tra questi vi sono le questioni non secondarie che riguardano le proprietà dei singoli religiosi, le successioni e i testamenti. Le risposte ai quesiti posti in essere dal prelado piemontese vengono consegnati a Vercelli l’11 dicembre 1802, qualche giorno dopo la morte dello stesso Filippa della Martiniana. In questa seconda lettera il penitenziere aggiunge alle concessioni date nel precedente indulto di secolarizzazione il permesso ai regolari

di succedere all’eredità, che ad essi *de jure* potessero spettare per le disposizioni ancora delle leggi del Principato, e di poter accettare qualunque donazione, che loro si facesse da’ Benefattori, o da loro congiunti. [...]. Si permette altresì dal Santo Padre, che possono o donare *inter vivos* o lasciare per testamento i loro sopravvanzi, purché si nell’uno, che nell’altro caso, o di donazione, o di testamento tutto vada in favore di una causa pia ed onesta, fiori soltanto di que’ beni, che pervenuti loro per eredità, dovessero tramandarsi per disposizioni di ragione ai loro eredi necessari<sup>72</sup>.

A fronte di queste concessioni, il cardinal Antonelli sente la necessità di sottolineare ai singoli religiosi che devono godere di questi “temporali proventi” continuando sempre a rispettare il voto di povertà da loro solennemente professato e, nonostante la secolarizzazione, ancora in vigore.

Le azioni che Roma ha posto in essere per assicurare un passaggio formale dallo stato di religioso regolare a quello di secolare, pur essendo abbastanza tempestive rispetto al decreto di soppressione, vengono percepite perlopiù come superflue. Infatti molti regolari, pensando che l’annessione del Piemonte alla Francia e l’affermazione della legislazione anti-ecclesiastica di Napoleone fossero dati incontrovertibili<sup>73</sup>, ritengono inutile la richiesta formale di indulto offerto dal pontefice, già realizzatosi nei fatti e nell’ordinamento statale. Questa scelta di non formalizzare con la Santa Sede la propria condizione di religioso

<sup>70</sup> ASTo, *Sezione Corte*, Materie Ecclesiastiche, Giunte e commissioni ecclesiastiche, m. 1 (da inventariare), *Copia di lettera dell’Eminentissimo Cardinale Antonelli Gran Penitenziere al Cardinale Martiniana Vescovo di Vercelli in data del 2 8bre 1802*.

<sup>71</sup> In questo senso è significativa la lettera che il vescovo di Pinerolo Giuseppe Maria Grimaldi invia alle religiose di due monasteri presenti nella sua diocesi e che si riproduce tra le fonti in appendice. *Raccolta di leggi, decreti, proclami*, cit., XI, pp. 281-284.

<sup>72</sup> ASV, *Archivio della Nunziatura di Torino*, inv. 1141, vol. 191, Regolari (carte Lanteri), *Lettera Al Sig. Cardinal de Martiniana vescovo di Vercelli, Roma 11 dicembre 1802*

<sup>73</sup> Ancor prima dell’invasione e dell’annessione francese del Piemonte, il conte savoiardo Joseph de Maistre abbia contezza che la storia europea era arrivata fosse arrivata ad una svolta da cui non si poteva più tornare indietro. Scrive il 9 dicembre 1793 al barone Vignet des Étoles: “Secondo il mio modo di pensare, il progetto di rimetter il lago di Ginevra in bottiglie è molto meno folle di quello di ristabilire le cose proprio sulle stesse basi in cui si trovavano prima della rivoluzione”. Lettera citata in G. Verucci, *La restaurazione*, in L. Firpo (cur.), *Storia delle idee politiche economiche e sociali*, IV, *L’età moderna*, II, Torino 1975, p. 873.

secolare è alla base, una volta restaurato il regno di Sardegna e riportata in vigore la normativa d'Antico Regime, di un lungo contenzioso tra istituzioni civili, curia romana, congregazioni e singoli religiosi<sup>74</sup>.

Al termine di questo percorso pare corretto indicare alcune note conclusive che, per loro natura, non intendono chiudere il discorso, ma fornire spunti di riflessione per la ripresa di un dibattito anche a livello storico istituzionale e giuridico sugli ordini religiosi regolari prima, durante e dopo le vicende rivoluzionarie, troppo spesso influenzato da stereotipi, miti e narrazioni aneddotiche.

L'*anéantissement*<sup>75</sup> delle comunità religiose regolari in Piemonte, come in Francia e negli altri territori da essa (direttamente o indirettamente) dipendenti, è parte di un processo di ridefinizione degli spazi sociali e politici che trova le sue radici in quella che Paolo Prodi ha definito *la genesi della modernità*<sup>76</sup>. Tuttavia sarebbe una semplificazione deterministica quella di pensare che la soppressione dei regolari sia semplicemente dovuta dall'incrocio su di un ipotetico piano spazio-temporale della plurisecolare erosione del 'fenomeno regolare' con l'altrettanto lungo e lento passaggio da una società per ordini a una società di classi in cui il potere politico è definito, cogente e assoluto, ancorché astratto. L'eliminazione degli ordini religiosi regolari rappresenta infatti un'accelerazione voluta dai costituenti francesi, per certi versi drammatica, del processo poc'anzi accennato. D'altro canto la stessa semplificazione della scena sociale in cittadino e nazione, non può prevedere il persistere di soggetti che decidono la loro 'morte civile', limitando – liberamente – le proprie capacità giuridiche<sup>77</sup>, e che dipendono direttamente da realtà sovra-nazionali. E così, mentre persistono modificate e forgiate secondo le nuove esigenze le realtà secolari, quelle regolari sono messe al bando.

Un altro interessante spunto di riflessione è dato dal fatto che dei grandi nemici della Rivoluzione, ossia la società feudale, le realtà corporative e gli ordini

---

<sup>74</sup> La questione si è accesa soprattutto per quanto riguarda il diritto di testare e di ereditare che in quanto regolari non avevano, ma che dopo la soppressione acquisiscono *de facto* e con secolarizzazione acquisiscono *de jure*. La Congregazione per gli Affari Ecclesiastici Straordinari – costituita da Pio VII all'indomani della caduta di Napoleone – nel novembre del 1817 darà il suo parere sulla questione. I verbali della LXXII e LXXIII sessione sono contenuti in padre Lambruschini (cur.), *Raccolta dei rapporti delle sessioni tenute nell'anno 1817 dalla S. Congregazione deputata sugli affari ecclesiastici del mondo cattolico*, IV, 2, Roma 1817, pp. 167-199.

<sup>75</sup> Termine mutuato dall'art. 1 della legge *Le Chapelier* in cui si afferma "L'anéantissement de toutes espèces de corporations des citoyens du même état ou profession étant une des bases fondamentales de la constitution française, il est défendu de les rétablir de fait, sous quelque prétexte et quelque forme que ce soit". *Décret relatif aux Assemblées de Citoyens d'un même état ou profession (14 Juin 1791)*, in *Collection générale des décrets rendus par l'Assemblée Nationale avec la mention des sanction et acceptations données par le Roi*, XV, Paris 1791, pp. 167-169.

<sup>76</sup> P. Prodi, *Storia moderna o genesi della modernità?*, Bologna 2012.

<sup>77</sup> Sul fenomeno, per quanto riguarda gli stati sabaudi, cfr. E. Mongiano, *Gli effetti civili dei voti religiosi tra "usi gallicani" e "usi d'Italia"*, in "Rivista di Storia del Diritto Italiano", LXXIV (2001), pp. 79-131.

religiosi, all'indomani della Restaurazione risorgono soltanto questi ultimi. Infatti, mentre l'istituto del feudo – in Piemonte già in larga parte abolito prima della Rivoluzione<sup>78</sup> – viene definitivamente abbandonato e si avverte una sostanziale indifferenza per i corpi intermedi nella prima metà dell'Ottocento<sup>79</sup>, gli ordini religiosi regolari si riprendono in maniera sorprendente. Non a caso, infatti, Marc-Bonnet nella metà del secolo scorso scrisse nella sua *Storia degli ordini religiosi*:

Malgré la persistance du monachisme dans les pays épargnés par les armées de la Révolution, malgré la réapparition de certains Ordres à l'époque napoléonienne, ou peut dire que la vie régulière n'existe pratiquement plus au début du XIX siècle. Or, dans les années qui suivent la chute de l'Empire, on assiste à un brusque mouvement de renaissance, tel que l'Histoire n'en a pas connu d'équivalent par son ampleur et par sa complexité, et qui se poursuit pendant plus d'un demi-siècle<sup>80</sup>.

Facendo riferimento specifico alla Restaurazione degli antichi Stati sabaudi – escludendo quindi la repubblica di Genova annessa al regno di Sardegna nel 1815 che ha visto un diverso processo di soppressione, in questa sede non affrontato – durante gli anni di Vittorio Emanuele I si trovano ordini che faticano a trovare nuove vocazioni e alcuni di essi non rientrano più in Piemonte (Teatini, i Trinitari, i Minimi ed i Carmelitani calzati). Inoltre si assiste a una fioritura di ordini religiosi che danno nuova linfa al mondo ecclesiastico subalpino. Questo fenomeno espansivo perdura fino alla metà del secolo, quando modificati i fondamenti ideologici del rapporto dello Stato con i regolari – non più sostegno di una sovranità riacquisita, ma intralcio alla nuova borghesia dominante – il legislatore sardo inizia una politica neo-giurisdizionalista a favore (solo in parte) del clero secolare, arrivando a sopprimere nuovamente gli ordini regolari nel 1855<sup>81</sup>.

<sup>78</sup> Cfr. A. Merlotti, *L'enigma delle nobiltà. Stato e ceti dirigenti nel Piemonte del Settecento*, Firenze 2000.

<sup>79</sup> Si veda ad esempio il silenzio posto sulle comunità intermedie nella Carte costituzionale concessa da Luigi XVIII in Francia. Il testo, insieme ad una breve introduzione e ad una bibliografia aggiornata sono reperibili in P. Alvazzi del Frate, *La Charte del 4 giugno 1814: una introduzione*, in "Historia et Ius", 3 (2013), 1-21. Inoltre sul permanere dei miti rivoluzionari Paolo Grossi ha scritto: "Per tutto il corso dell'Ottocento, tempo della piena stabilità del regime borghese, i miti rivoluzionari hanno una sostanziale tenuta nella coscienza generale, fino a quando, a fine secolo, appare in tutto il suo squalore il disastro sociale del regime borghese". P. Grossi, *Le comunità intermedie tra "moderno" e "pos-moderno"*, Genova 2015, p. 42.

<sup>80</sup> H. Marc-Bonnet, *Histoire des Ordres Religieux*, Paris 1955, p. 118

<sup>81</sup> Si faccia riferimento a G.D. Tiepolo (a cura di), *Leggi ecclesiastiche*, Torino 1881. Sintetico, ma di particolare utilità risulta essere il testo F. De Gregorio, *La legislazione sardo-piemontese e la reazione cattolica (1848-1861). Con particolare riferimento al dibattito parlamentare*, Soveria Mannelli 1999. Interessante, ancorché legato ai processi contro le comunità ecclesiastiche dell'Italia liberale, è F. Campobello, *La chiesa a processo. Il contenzioso sugli enti ecclesiastici nell'Italia liberale*, Napoli 2017.